

**ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI**

**«PRENDI IL LARGO» (Lc 5.4)**

**STATUTO**

**ANNO 2016**

## PRINCIPI GENERALI

**Art. 1. §1.** Ai sensi del can. 312 §1 n. 3 del Codice di diritto canonico (C.J.C) è costituita l'Associazione pubblica di fedeli "*Prendi il largo*" (Lc 5.4) con sede nell'Arcidiocesi di Brindisi - Ostuni. L'Associazione trae la propria origine dal Movimento missionario diocesano "*Amici di Marsabit*" e ne costituisce la sua più compiuta espressione. L'Associazione è apartitica e apolitica con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

**§2.** I principi dottrinali, giuridici e pastorali, che fondano il carisma e la collocazione ecclesiale dell'Associazione, sono meglio definiti dal Documento programmatico sul Movimento missionario e costituiscono parte integrante del presente Statuto.

**Art. 2.** Nel perseguire le proprie finalità l'Associazione si avvale del contributo di tutte le realtà presenti sul territorio e di quanti, sacerdoti e laici, vivono l'impegno missionario come mezzo per favorire il dialogo tra i popoli e l'incontro con Dio.

**Art. 3.** Accogliendo le indicazioni formulate dall'Enciclica *Redemptoris Missio* di S. Giovanni Paolo II, l'Associazione pubblica si propone:

- a. la formazione personale e comunitaria alla missione;
- b. lo sviluppo di esperienze missionarie sotto la guida del Vescovo *pro tempore* dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni;
- c. il sostegno alle opere missionarie costituite nella Diocesi di Marsabit;
- d. la sensibilizzazione della comunità diocesana e civile alla *missio ad gentes*;
- e. la promozione della vocazione missionaria di laici e sacerdoti;
- f. la crescita spirituale dei propri membri nella fede, mediante un continuo processo di revisione della propria identità cristiana;
- g. la promozione della dignità umana in tutte le sue espressioni.

**Art. 4.** L'Associazione nel pieno rispetto delle proprie finalità istituzionali potrà collaborare con le istituzioni civili e condividere progetti riguardanti i diversi settori della vita sociale (cfr. can 315 C.J.C).

## **CAPITOLO I**

### **VITA DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **TITOLO I**

##### **AMMISSIONE E DIMISSIONE DEI MEMBRI**

**Art. 5.** Possono far parte dell'Associazione, mediante domanda scritta indirizzata al Presidente, i fedeli di ambo i sessi che:

- a. abbiano compiuto la maggiore età;
- b. godano di buona stima e siano disposti a compiere un'esperienza comunitaria di fede;
- c. accettino il presente Statuto ed ogni altra disposizione prodotta dal Sodalizio.

**Art. 6.** Ferme restando le condizioni dell'articolo 5, la domanda di adesione al Sodalizio non può essere accettata nei seguenti casi:

- a. abbandono pubblico della fede o esclusione dalla comunione ecclesiastica (cfr. can. 316 §1 C.J.C);
- b. dimissione imposta da altra associazione ecclesiale;
- c. situazioni di vita incompatibili con la morale o la dottrina cattolica.

**Art. 7.** L'ammissione dei membri è disposta con delibera del Consiglio e previo esame delle richieste. L'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nella prima seduta utile dopo la presentazione. Con l'ammissione il candidato è iscritto nel Registro dei Membri. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea che decide sull'argomento nella prima seduta utile.

**Art. 8.** I membri cessano di far parte dell'Associazione:

- a. per dimissioni volontarie o imposte;
- b. per decesso;
- c. con il sopraggiungere di una delle condizioni previste dall'art. 6;
- d. qualora ricorra una giusta causa (cfr. can. 308 C.J.C).

La cessazione è deliberata dal Consiglio previa valutazione dei motivi. Nei casi di dimissione imposta è fatto salvo il diritto di ricorso del dimesso presso l'Ordinario nelle modalità previste dall'ordinamento canonico (cfr. can. 316 §2 C.J.C).

## **TITOLO II**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 9.** Ogni membro dell'Associazione ha diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee;
- b. votare direttamente o per delega;
- c. conoscere i programmi con i quali si intendono attuare gli scopi del Sodalizio;
- d. partecipare alle attività promosse e usufruire di tutti i servizi offerti;

**Art. 10.** Ogni membro è tenuto a:

- a. osservare le norme del presente Statuto nonché ogni altra disposizione prodotta in futuro;
- b. conservare la comunione con la Chiesa;
- c. mantenere uno stile conforme allo spirito e alle finalità del Movimento diocesano;
- d. curare la propria formazione personale e comunitaria in conformità a quanto previsto dal Documento Programmatico;
- e. collaborare alla missione della Chiesa universale con la testimonianza della propria vita cristiana.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

**Art. 11.** Sono organi sociali dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale;
- b. il Consiglio.

**Art. 12. §1.** L'Assemblea garantisce il buon andamento dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i membri, ognuno dei quali con diritto ad un voto.

**§2.** L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio o da un decimo dei membri. In tutti i casi la convocazione degli associati è fatta tramite invito scritto.

**Art. 13. §1.** In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

**§2** Tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti. Le decisioni assembleari diventano pubbliche con la loro affissione presso la sede.

**§3.** L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. elegge il Presidente;
- b. elegge i membri del Consiglio;
- c. approva il rendiconto economico;
- d. determina annualmente le linee di sviluppo delle attività del Movimento;
- e. approva la relazione annuale sulle attività;
- f. approva i verbali delle proprie sedute.

**Art. 14. §1.** L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, l'approvazione di ogni altra disposizione e l'eventuale scioglimento

dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario.

**§2.** In caso di assenza del Presidente o del Vice Presidente l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il verbale della seduta, redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente, è approvato dall'Assemblea nella prima seduta utile. Tutti i verbali sono trascritti in apposito Registro e custoditi con diligenza, nelle forme ritenute più opportune, presso la sede dell'Associazione.

**Art. 15. §1.** L'Assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto si intende validamente costituita con l'intervento della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La delibera di modifica è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**§2.** La delibera di scioglimento dell'Associazione è assunta osservato il *quorum* previsto per la modifica dello Statuto.

**Art. 16. §1.** Il Consiglio rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto:

- a. dal Direttore *pro tempore* del Centro Missionario Diocesano (C.M.D.) della Diocesi di Brindisi – Ostuni;
- b. dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da quattro Consiglieri;

**§2.** Alle riunioni del Consiglio partecipa l'Assistente spirituale senza diritto di voto. Per tutte le questioni di carattere economico il ruolo del Consiglio è regolato dal can. 1280 C.J.C.

**Art. 17.** Spetta al Consiglio in sintonia con lo spirito dell'Associazione e la volontà dell'Assemblea:

- a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e gestire l'amministrazione ordinaria;
- b. elaborare il rendiconto economico alla fine di ogni esercizio finanziario;
- c. elaborare il programma delle attività da realizzare;
- d. autorizzare il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da sottoporre a licenza dell'Ordinario diocesano;
- e. deliberare le nuove ammissioni o la cessazione del rapporto associativo;
- f. eleggere tra i propri membri, nella seduta di insediamento, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le delibere del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

**Art. 18 §1.** Tutti i membri del Consiglio svolgono gratuitamente la propria opera e restano in carica per un triennio, ulteriormente rinnovabile. In caso di dimissioni o cessazione di uno dei componenti il Consiglio provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al primo dei non eletti alla carica di Consigliere.

**§2.** I Consiglieri nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale del mandato. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti comportano la decadenza del Consiglio e l'obbligo di nuove elezioni.

**Art. 19 §1.** Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta lo richieda la necessità o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

**§2.** Tutte le convocazioni del Consiglio, effettuate per iscritto, devono contenere l'ordine del giorno e pervenire almeno tre giorni prima della seduta ordinaria. Per le sedute straordinarie è sufficiente un preavviso di 24 ore.

**§3.** Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

**Art. 20. §1.** In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

**§2.** È in facoltà del Consiglio invitare alle proprie riunioni esperti di settore, secondo la natura degli argomenti da trattare.

**Art. 21. §1.** Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

**§2.** Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da trascrivere nel Libro delle Adunanze e delle Delibere del Consiglio. Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più Consiglieri per la gestione degli affari correnti e delle attività amministrative.

## **TITOLO IV**

### **CARICHE ASSOCIATIVE**

**Art. 22. §1.** Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea con scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei voti. Alla carica di Presidente possono accedere i soli membri dell'Associazione, fatta eccezione per coloro che rivestono compiti direttivi in partiti politici (cfr. can. 317 §4 C.J.C). L'elezione del Presidente è sottoposta a ratifica dell'Ordinario (cfr. can. 317 §1C.J.C).

**§2.** Spetta al Presidente:

- a. rappresentare l'Associazione in tutti i contesti dove ciò sia richiesto;
- b. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali del Sodalizio;
- c. convocare e presiedere l'Assemblea dei membri;
- d. convocare e presiedere il Consiglio;
- e. fissare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea;



- f. curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- g. vigilare sul patrimonio spirituale ed economico dell'Associazione;
- h. sottoscrivere tutti gli atti riguardanti l'amministrazione dell'Associazione o concedere delega per il compimento degli stessi;
- i. formulare le richieste all'Ordinario diocesano per il compimento degli atti di amministrazione straordinaria;
- j. compiere ogni altro atto necessario alle finalità istituzionali.

**Art. 23 §1.** Il Presidente, sentito l'Ordinario diocesano, ha facoltà di assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione.

**§2.** I predetti provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

**Art. 24.** Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio nella seduta di insediamento tra i propri membri a maggioranza assoluta, coadiuva il Presidente in tutte le attività istituzionali dell'Associazione e ne assume le funzioni nei casi di impedimento, assenza o dimissioni.

**Art. 25.** Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta. Spetta al Segretario:

- a. redigere i verbali nonché ogni altro atto dell'Associazione;
- b. curare gli aspetti organizzativi e le convocazioni degli organi sociali;
- c. custodire con diligenza gli atti di maggiore importanza;
- d. coadiuvare il Presidente nel disbrigo della corrispondenza.

**Art. 26.** Il Tesoriere è eletto tra i membri del Consiglio nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta. Spetta la Tesoriere:

- a. coadiuvare il Presidente in quanto necessario alla corretta gestione dei beni dell'Associazione;
- b. curare la contabilità dell'Associazione;
- c. redigere il rendiconto economico.

**Art. 27.** Tutte le cariche previste dagli artt. 22-26 del presente Statuto si intendono conferite ai soli membri effettivi e per la durata di un triennio, rinnovabile più volte alle medesime condizioni.

**Art. 28.** L'Ordinario concorda con il Consiglio la nomina dell'Assistente spirituale (cfr. can. 317 §1C.J.C). La durata dell'incarico è fissata in un triennio, rinnovabile più volte.

## **CAPITOLO II**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **TITOLO I**

#### **PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

**Art. 29.** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;
- b. dalle rendite;
- c. dai contributi intrasmissibili degli associati;
- d. dai lasciti testamentari e dalle donazioni;
- e. dai contributi o finanziamenti di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private;
- f. da attività marginali produttive o commerciali;
- g. da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalità istituzionali.

**Art. 30.** È fatto salvo l'obbligo per tutti gli amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio (cfr. can. 1284 § 2 n.1 C.J.C). L'accettazione di donazioni o lasciti testamentari è sottoposta a licenza dell'Ordinario diocesano e al consenso del Consiglio.

**Art. 31.** Le entrate a destinazione specifica saranno esclusivamente utilizzate per la finalità indicata dal donatore, salvo impedimenti o altra causa non imputabile all'Associazione (cfr. can. 1284 §2 n. 3 C.J.C). Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

## **TITOLO II**

### **SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTAZIONE**

**Art. 32.** L'anno finanziario decorre dal 01 agosto dell'anno in corso al 31 luglio dell'anno successivo. L'Associazione è tenuta ad aggiornare periodicamente le scritture contabili, l'inventario dei beni e ogni altro documento ritenuto necessario ai fini dell'amministrazione (cfr. can. 1284 § 2 nn. 7-9).

**Art. 33. §1.** Spetta al Consiglio predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria del Sodalizio. Il Consiglio provvede al deposito del rendiconto economico presso la sede dell'Associazione affinché ogni membro possa prenderne visione.

**§2.** Copia della rendicontazione sarà presentata all'Ordinario diocesano per le valutazioni del caso (cfr. can. 1287 §1 C.J.C).

**Art. 34.** È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 35.** In caso di scioglimento l'intero patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto alla diocesi di Marsabit per il proseguimento delle finalità già programmate dal Sodalizio.

**Art. 36.** Nei suoi rapporti con l'ordinamento dello Stato l'Associazione si conforma alle disposizioni previste dal Codice Civile, nonché al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 sulle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale per ciò che concerne l'espletamento delle proprie attività.

**Art. 37.** Con l'erezione dell'Associazione le funzioni del Consiglio sono assunte:

- a. dal Presidente nella persona del Rev.do sac. Donato Panna;
- b. dal Direttore del C.M.D dell'Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni nella persona di Rev.do sac. Giuseppe Laghezza;
- c. dal Vice Presidente nella persona di Valentina Pulli
- d. dal Segretario nella persona di Teresa Taurino
- e. dal Tesoriere nella persona di Rosa Pecoraro
- f. dai Consiglieri nelle persone di Alessandra Nisi, Sara Occhineri, Piero De Filippis e Annarita De Blasi.

**Art. 38.** Con l'erezione dell'Associazione il Rev.do sac. Donato Panna, in qualità di Promotore, è costituito nell'ufficio di Presidente senza alcun limite quanto alla durata dell'incarico.

**Art. 39.** Per quanto non previsto l'Associazione si conforma ad ogni disposizione del diritto universale e particolare della Chiesa.